

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
DECIMA SEZIONE CIVILE

Il G.D., dott.ssa Grazia Fedele,

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 13.9.2019 nel procedimento ex art. 696 c.p.c. **R.G. 32476/2019**;

vista anche l'irrituale e generica istanza di parte ricorrente in data 9.10.2019, volta ad ottenere, previa sospensione di ogni deliberazione di questo G.D., fissazione di nuova udienza di comparizione delle parti ai fini della produzione di documentazione sopravvenuta (dossier fotografico), che dimostrerebbe l'aggravamento della situazione del box di pertinenza dell'appartamento di sua proprietà, sito in viale ~~Pliglio 23~~ a Milano, in conseguenza delle infiltrazioni lamentate in ricorso;

OSSERVA quanto segue.

Il presente ricorso è stato introdotto da ~~MARUGO Barbara~~ con l'avv. ~~Andrea Pionchi~~, anche sulla scorta delle precisazioni rese a verbale di udienza dal suo procuratore (*"il box per quanto astrattamente utilizzabile è degradato tanto da richiedere interventi urgenti di riparazione che cancellerebbero le tracce dell'infiltrazione"*), ai sensi della sola norma di cui all'art. 696 c.p.c..

L'attenzione di questo Giudice deve quindi appuntarsi sulla verifica della sussistenza del presupposto cardine di cui all'art. 696 c.p.c., ovvero il requisito dell'urgenza, che ai fini che ci riguardano, va naturalmente valutato alla luce della *ratio* della norma in questione, *ratio* che si evince dalla sua stessa formulazione, che letteralmente recita: *"chi ha urgenza di far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose, può chiedere (...)"*. Il ricorso per ATP ex 696 c.p.c. è dunque volto a salvaguardare il diritto a conseguire la prova di un certo fatto o situazione a fronte del rischio che si producano alterazioni irreversibili che ne precludano la possibilità di successivo accertamento.

In particolare, secondo la prospettazione della sig.ra ~~Carugo~~, il requisito dell'urgenza andrebbe individuato nel caso di specie nella necessità della ricorrente di provvedere quanto prima al ripristino dei danni derivati al proprio box da una perdita d'acqua proveniente dal piano soprastante, riscontrata al suo rientro dalle vacanze natalizie nel gennaio del corrente anno 2019 ed attribuita alla rottura di una delle tubazioni del riscaldamento centralizzato



condominiale (cfr. relazione comprensiva di preventivo in data 21.1.2019 del muratore ~~Stano Zeljko~~ sub doc. 4 ric.). Se non che la stessa ricorrente assume al punto 7) del ricorso di aver già affidato alla ~~S. di Impianti Termici~~ s.r.l. lavori di riparazione perdita su circuito idraulico riscaldamento, comprensivi di esecuzione di indagine per individuazione perdita, assistenza ad impresa edile del Condominio per coordinamento demolizioni ed ispezioni, identificazione perdita da colonna montante di riscaldamento, svuotamento impianto e sostituzione parziale tubazione con saldatura, etc. (v. descrizione intervento di cui alla fattura sub doc. 5 ric.).

Orbene, tale fattura, datata 21.2.2019, di importo pari a € 1.536,60 comprensivi di IVA, è invero intestata al Condominio resistente, sicché deve presumersi che lo stesso Condominio abbia inteso assumersi i costi quanto meno della riparazione delle cause dell'infiltrazione, essendo stata verificata la sua provenienza da colonna montante di riscaldamento, di pertinenza condominiale. Ciò che la ricorrente teme, dunque, è che, cancellando le tracce residue dell'infiltrazione già verificatasi, un perito nominato da questo Tribunale non possa più accertare la congruità dei costi esposti nel preventivo di cui al suo doc. 4, per un totale di € 4.800,00, e avente ad oggetto l'integrale ripristino dell'intonaco del box in questione. Sotto tale profilo i timori della ricorrente sono in parte condivisibili, atteso che, una volta effettuato tale integrale ripristino, non sarebbe più possibile riscontrare (per quel che concerne il profilo del nesso causale con l'evento dannoso dedotto) l'effettiva ampiezza dell'infiltrazione proveniente dalla colonna montante del riscaldamento, per quanto un tale accertamento alla data odierna richiederebbe - come giustamente rilevato dal Condominio resistente - un raffronto con le condizioni del box anteriori alla verifica dell'evento dannoso di cui si discute.

Trattandosi tuttavia di un box che la ricorrente deduce di adibire al solo ricovero della propria autovettura, e considerato che la ricorrente stessa non ha allegato o comunque chiesto di allegare, a parte dossier fotografici, relazioni di parte aggiornate (successive a quella del 21.1.2019 con allegato preventivo sub doc. 4 ric.), non si ritengono sussistere effettive ragioni di urgenza per disporre un accertamento tecnico *ante causam*. Infatti deve presumersi che nel corso della primavera e dell'estate appena trascorse le infiltrazioni, una volta rimossa la loro causa, si siano "asciugate", come si dice in gergo tecnico - cosa del resto



consigliabile prima di provvedere a rinnovare l'intonaco -, ragion per cui residua soltanto un danno di carattere estetico del locale, di per sé non abitabile, né in concreto adibito ad usi diversi da quello del parcheggio dell'autovettura.

Da qui la conclusione che la ricorrente ben può attendere i tempi di un ordinario giudizio di merito (da considerarsi, peraltro, con riferimento non alla sua definizione, ma alla più rapida decisione sull'ammissibilità dei mezzi istruttori, tra cui una eventuale CTU) per vedere eventualmente cristallizzato nella relazione di un perito nominato dal giudice il *quantum* della pretesa risarcitoria da lei vantata e procedere quindi ai necessari ripristini. Nel giudizio di merito, inoltre, potrà meglio essere approfondita la questione dell'opportunità di estendere il quesito al CTU anche alla riconducibilità dei danni subiti dalla sig.ra **Marugo** nell'alveo della copertura assicurativa stipulata dalla stessa ricorrente con **ITAS Mutua s.p.a.**

Per tutto quanto innanzi esposto ed argomentato, deve dichiararsi l'inammissibilità del richiesto ATP ex artt. 696 c.p.c. per carenza del necessario presupposto dell'urgenza, con conseguente rigetto del ricorso.

Le spese legali vanno poste a carico della ricorrente in virtù del principio della soccombenza e dell'applicazione dell'art. 669 septies c.p.c., richiamato dall'art. 669 quaterdecies c.p.c..

Quanto all'eccepita irregolarità della procura alle liti unita al ricorso telematico ex art. 83 co. 3 c.p.c., non si ravvisa un vizio tale da comportare l'inesistenza di detta procura, ma semmai la sua nullità, sicché dovrebbe ordinarsene la regolarizzazione, in analogia al disposto di cui all'art. 182 co. 2 c.p.c.. Ne deriva che tale vizio non comporta alcuna conseguenza in ordine alla condanna di parte ricorrente soccombente (e non del suo procuratore) alla rifusione delle spese del presente procedimento alle parti resistenti.

P.Q.M.

- respinge il ricorso ex artt. 696 c.p.c.;
- revoca la nomina quale CTU dell'ing. **Dario Pirelli**, atteso che - in considerazione della decisione assunta con la presente ordinanza all'esito dell'instaurazione del contraddittorio con le resistenti - il decreto di fissazione di udienza del 15.7.2019 del precedente G.D. è da intendersi caducato nella parte in cui disponeva anche tale nomina ai sensi dell'art. 696 co. 3 c.p.c.;

- visti gli artt. 91, 669 septies e 669 quaterdecies c.p.c., dichiara tenuta e condanna la ricorrente a rifondere a ciascuno dei resistenti le spese del presente procedimento, che liquida in € 500,00 per compenso (fase di studio + fase introduttiva in procedimento di istruzione preventiva), oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori come per legge.

Si comunichi alle parti ed al CTU ing. .

Milano, 10.10.2019

Il Giudice
Dott.ssa Grazia Fedele

